

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 290/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 239/CGF– RIUNIONE 21 MARZO 2014**

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. NOVA SIRI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOVA SIRI CALCIO/A.S.D. ROTUNDA MARIS DEL 10.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2014)

La A.S.D. Nova Siri Calcio ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 5.2.2014 con la quale, in riferimento alla gara Nova Siri Calcio/A.S.D. Rotunda Maris del 13.11.2013, veniva rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso la decisione presa dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicata nel bollettino n. 47 dell'11.12.2013.

La vicenda sottoposta all'esame del Giudice Sportivo e successivamente della Commissione Disciplinare Territoriale aveva ad oggetto l'ammissione alla gara *de quo* del calciatore Laneve Giuseppe indicato con il numero di ruolo n. 20 in distinta, sprovvisto di documento di riconoscimento al momento della identificazione dei calciatori subito prima dell'inizio della gara. Ciò aveva costituito oggetto di reclamo da parte della A.S.D. Rotunda Maris la quale aveva chiesto la vittoria a tavolino per 3 a 0 in suo favore. Il Giudice Sportivo Territoriale aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla A.S.D. Rotunda Maris, ordinando la ripetizione della gara. Tale decisione è stata impugnata dalla A.S.D. Nova Siri Calcio dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale chiedendo la riforma della decisione di primo grado con conferma del risultato di gara, gara che si era conclusa con la vittoria della ricorrente.

Poiché la Commissione Disciplinare Territoriale ha rigettato il ricorso proposto dalla A.S.D. Nova Siri Calcio essa ha ritenuto di impugnare tale decisione dinanzi a codesta Corte di Giustizia Federale.

Con tale ricorso la A.S.D. Nova Siri Calcio ha chiesto la riforma della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale con conferma del risultato di gara.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 C.G.S., "*la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale*". Poiché, in ordine alla gara in questione, si sono già pronunciati il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare territorialmente competente l'esame del presente ricorso da parte della Corte di Giustizia Federale rappresenterebbe un inammissibile terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Nova Siri Calcio di Marina di Nova Siri (Matera).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S.A.S.D. U. FINCANTIERI MONFALCONE AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. BRUGNOLO ANDREA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 94 TER, COMMA 13, DELLE N.O.I.F. ED ART. 8, COMMA 9, C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 2064/100 PF13-14/AM/MA DEL 4.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 4.12.2013)

Con atto, spedito in data 14.2.2014, la società ASD U. Fincantieri Monfalcone ha proposto ricorso avverso:

- la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Com. Uff. n. 6 del 22.6.2013 – Stagione Sportiva 2012/2013 con la quale è stato fatto obbligo alla medesima società di pagare, in favore dell'allenatore, sig. Marino Lombardo, la somma di € 6.050,00;
- la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 39/CDN del 4.12.2013, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, sono state inflitte le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 nei confronti del sig. Brugnolo Andrea, nella qualità di Presidente della ASD U. Fincantieri Monfalcone; penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, nei confronti della predetta Società

Il ricorso è manifestamente inammissibile per le seguenti ragioni.

Quanto alla richiesta di revocazione della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 39/CDN del 4.12.2013, il ricorso (al di là delle perplessità in ordine alla regolarità della notifica dello stesso nei confronti della Procura Federale) si appalesa manifestamente inammissibile, atteso che i ricorrenti (che non hanno, come avrebbero invece potuto, proposto appello avverso la predetta decisione) non hanno formulato alcuna specifica censura nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare, limitandosi ad affermare che *“l'annullamento della decisione del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti a sua volta rende palesemente ingiusta la decisione presa dalla Commissione Disciplinare Nazionale”*; dal che discende un ulteriore profilo di inammissibilità del presente ricorso.

Con riferimento, invece, alla richiesta di revocazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Com. Uff. n. 6 del 22.6.2013 – Stagione Sportiva 2012/2013 - si rileva che, per come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte in data 21.12.2009, l'art. 39 C.G.S. prevede che *“Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento di documenti... ”*.

In forza della predetta disposizione, sono, dunque, impugnabili per revocazione le decisioni degli organi di giustizia sportiva che, secondo l'art. 34, comma 4, dello Statuto Federale, sono *“la Corte di Giustizia Federale; la Commissione Disciplinare Nazionale; i Giudici Sportivi Nazionali, i Giudici Sportivi Territoriali; la Procura Federale e gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto e dai regolamenti federali”*.

Il Collegio Arbitrale non è ricompreso tra gli organi di giustizia specificamente indicati dalla norma ora riportata; non può neppure farsi rientrare tra *“gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali”*; questi sono: la Commissione Tesseramenti, la Commissione Vertenze Economiche e la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Nell'ordinamento federale, inoltre, non vi è una norma che preveda espressamente la revocabilità dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale.

La revocabilità delle decisioni arbitrali non può essere affermata neppure in via d'interpretazione.

Dal combinato disposto delle due norme sopra indicate emerge che il ricorso per revocazione è stato previsto solo per le decisioni degli organi di giustizia ordinari dell'ordinamento

federale, cioè degli organi che sono inquadrati nell'apparato federale e che costituiscono, nel loro complesso, il sistema stabile di giustizia della Federazione.

Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso. Il Collegio Arbitrale, infatti, è un organo collegiale che si costituisce, di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali. Per la definizione di tali controversie, di natura prettamente privatistica, gli Accordi collettivi e varie norme regolamentari, che disciplinano i rapporti economici e normativi tra i tesserati e le società, attribuiscono a tali soggetti la facoltà di deferirle ad arbitri (da essi stessi designati scegliendoli in appositi elenchi; artt. 2 e 4 del Regolamento del Collegio Arbitrale), anziché agli organi di giustizia ordinari della Federazione, per un giudizio che si svolge anch'esso su un piano tipicamente privatistico (cfr., in tale senso, la decisione di questa Corte, Sezione III, pubblicata sul Com. Uff. n. 40/CGF, Stagione Sportiva 2010/2011).

Alla luce delle superiori considerazioni, non può che concludersi nel senso che il lodo arbitrale *de quo* ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile, neppure con il rimedio straordinario della revocazione, davanti a questa Corte.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. U. Fincantieri Monfalcone di Monfalcone (Gorizia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3.RICORSO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. HERMES ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL CALC. NOBILI ALESSANDRO SEGUITO GARA JUNIORES UNDER 19, CASTELVERDE CALCIO ARL/HERMES ROMA C.S. DEL 7.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma - Com. Uff. n. 31 del 12.12.2013 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso Delegazione Provinciale Roma – Com. Uff. n. 35 del 9.1.2014)

L'arbitro della gara Castelveverde/Hernes Roma del 7.12.2013 (Sperimentale Juniores Under 19), segnalava nel proprio referto che, al termine dell'incontro, il calciatore della società Hermes Roma, Nobili Alessandro schierato con il numero 4.-già espulso al 46° del secondo tempo per averlo minacciato, gettando in terra la maglia dopo la notifica del provvedimento disciplinare- gli si avvicinava con tono aggressivo e mentre veniva allontanato dai compagni, sputava al suo indirizzo colpendolo al volto.

Il Giudice Sportivo squalificava il Nobili sino al 31.12.2016.

Proponeva impugnazione, con atto datato 13.12.2013, nell'interesse del giocatore la società Hermes Roma.

Nell'impugnazione veniva evidenziato che *“.....quanto alla squalifica del calciatore Nobili Alessandro fino al 31.12.2016, dopo aver sentito lo stesso e i compagni di gara preciso che il calciatore pur ammettendo di essersi rivolto più volte in maniera irrispettosa nei confronti dell'arbitro e pur ammettendo di aver gettato a terra la maglia, non ha però sputato in direzione arbitrale.....”*.

L'impugnazione si concludeva con la richiesta di revisione del giudizio in particolar modo con riferimento alla squalifica del calciatore Nobili che pur essendo *“.....consapevole di aver dato sfogo irregolare al proprio nervosismo” era disperato per un periodo così lungo di squalifica che avrebbe significato appendere gli scarpini.*

La Commissione Disciplinare Territoriale (cfr. Com. Uff. 126/LND del 3.1.2014) rigettava il reclamo.

Proponeva ricorso per revocazione e revisione la Società ed i genitori del Nobili nella rispettiva qualità di esercenti la potestà sul minore Alessandro Nobili.

Con detto atto veniva rappresentato che il calciatore in data 19.02.2014 aveva ricevuto una nota del proprio compagno di squadra Andrea Fortuna il quale confessava di essere lui il responsabile dello sputo all'indirizzo dell'arbitro e che detto documento nuovo mai in precedenza disponibile, faceva emergere la sussistenza di un fatto ignorato durante le precedenti fasi di giudizio.

Al riguardo detto fatto se conosciuto avrebbe portato a risultati diversi.

Le circostanze attestare nella missiva del Forutna sarebbero del resto avvalorate dal fatto che il Nobili al momento dell'episodio dello sputo, in quanto già in precedenza espulso, si trovava negli spogliatoi e che l'arbitro data la concitazione e la somiglianza fra i due calciatori sarebbe incorso in errore.

Si chiedeva altresì l'audizione di entrambi i calciatori ovvero ogni eventuale attività istruttoria ritenuta utile dalla Corte.

Ritiene questa Corte che il reclamo è inammissibile.

In primo luogo si evidenzia che la tesi degli impugnanti non trova alcun fondamento in alcun fatto nuovo suscettibile di apprezzamento, ai sensi dell'art. 39 C.G.S., in quanto il primo ed il secondo Giudice hanno correttamente valutato le attestazioni dell'Ufficiale di gara nella loro chiara e puntuale identificazione del responsabile del gesto, non potendo trovare ingresso nel sistema dichiarazioni di parte che siano idonee a smentire l'attestazione dell'arbitro.

Anche logicamente del resto vi è in atti la prova della insussistenza di qualsivoglia fatto nuovo, risultando anzi palesemente il contrario.

Al riguardo basta leggere le motivazioni del reclamo datato 13.12.2013 in cui viene dato atto che sono stati sentiti sia il Nobili che tutti gli altri compagni, e che il Nobili ha solamente negato di aver sputato all'arbitro nemmeno formulandosi in quella sede una opzione, nonostante appunto fossero stati interpellati tutti i giocatori, che qualcun altro poteva essere responsabile del gesto.

La ricostruzione di quanto attribuito al Nobili, non collide, poi, nemmeno con gli accadimenti in quanto il Nobili è stato espulso, ma solo al 46° del secondo tempo, a partita quindi sostanzialmente finita, ben potendosi trovare ancora fuori degli spogliatoi, ed al momento dell'espulsione aveva minacciato l'arbitro di aspettarlo, appunto, fuori degli spogliatoi essendo quindi coerente proprio in un quadro logico di sviluppo della fattispecie che sia stato proprio il Nobili il responsabile dello sputo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile ricorso per revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Hermes Roma di Roma.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO PORDENONE CALCIO S.S.D. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. FACCHIN ALESSANDRO SEGUITO GARA GIORGIONE CALCIO 2000/PORDENONE CALCIO S.S.D S.R.L. DELL'1.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 5.3.2014)

Con ricorso ritualmente proposto, la società Pordenone Calcio S.S.D. S.r.l. ha svolto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata su Com. Uff. n. 72 del 5.3.2014, con la quale è stata comminata al Sig. Facchin Alessandro, calciatore tesserato per la predetta società, la sanzione della squalifica per 8 giornate per avere al termine della gara Giorgione Calcio 2000/Pordenone Calcio, del 1.3.2014, valevole per il Campionato Nazionale Juniores, Girone D, *“colpito con un lieve colpo al volto di Direttore di gara. Per avere, inoltre, nella circostanza, rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara”*.

A sostegno del proprio reclamo, la ricorrente propone una ricostruzione dell'accaduto diversa rispetto a quella risultante dal referto arbitrale. Il Facchin, infatti, nel manifestare al termine della gara il proprio dissenso nei riguardi di alcune decisioni assunte dal direttore di gara, avrebbe toccato l'arbitro mentre gli rivolgeva un'espressione priva del carattere della offensività.

La ricorrente, quindi, ricordando anche l'assenza di precedenti a carico del proprio calciatore, ha chiesto la riduzione della squalifica secondo giustizia.

A giudizio della Corte il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene infatti che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto per come riportata negli atti ufficiali

di gara che, come noto, hanno valore di prova privilegiata ai sensi dell'art. 35 C.G.S.. Ed infatti, dall'esame del referto dell'arbitro emerge, in maniera inequivocabile, come il calciatore Facchin abbia colpito volontariamente l'arbitro ed abbia proferito nei suoi confronti un'espressione senza dubbio offensiva; non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione di parte, essendo i fatti, così come percepiti dell'arbitro, puntualmente riportati nel rapporto redatto dal medesimo direttore di gare senza che possano trovare spazio incertezze interpretative, contraddittorietà od irragionevolezza.

Quanto infine alla misura della sanzione, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata, tenuto conto della previsione dell'art. 19, comma 4, C.G.S., sia proporzionata alla natura dei fatti commessi dal Sig. Facchin.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Pordenone Calcio S.S.D. S.R.L. di Pordenone.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/CHIAVARI CALCIO CAPERANA DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 5.3.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la U.S.D. Lavagnese 1919 ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 98 del 5.3.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Serie D, seguito gara Lavagnese/Chiavari del 2.3.2014, ha irrogato la sanzione disciplinare dell'ammenda di € 2.500,00 e diffida *'per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto ed utilizzato all'interno del settore loro riservato diversi fumogeni che causavano disagi nello svolgimento della gara. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti'*.

Con i motivi scritti la reclamante, riconoscendo fondata la responsabilità dei propri sostenitori peraltro causata da una provocazione di un calciatore avversario, ha eccepito l'eccessività della sanzione irrogata, chiedendone, peraltro, la riduzione.

Alla seduta del 21.3.2014, tenutasi davanti alla la C.G.F. – III Sezione Giudicante – nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è parzialmente accolto come di ragione.

Osserva questa Corte che le condotte sanzionate, pur disciplinarmente rilevanti e reiterate, possono essere valutate con minore gravità specie per quanto attiene al lancio di un tappo di sughero, di una patata e di un bicchiere di plastica vuoto, che hanno attinto un assistente senza conseguenza alcuna.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova), riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a € 1.500,00. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 13 maggio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete